Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Lunedì, 12 giugno 1967** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1966, n. **1379.**

Modificazione dell'articolo 9 del regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, riguardante l'istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, che approva il regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1898, concernente modificazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 688;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1961, con il quale è stata dichiarata sottoposta al controllo della Corte dei conti la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 9 del regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, è sostituito dal seguente:

« La gestione della Cassa è soggetta al riscontro di un Collegio di revisori composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su designazione delle Amministrazioni interessate ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 70. — GRECO

LEGGE 15 maggio 1967, n. 355.

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, a lire 350 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 60 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

MORO — REALE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 maggio 1967, n. 356.

Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata sino al 31 dicembre 1972 l'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Il provento derivante dall'addizionale predetta rimane riservato all'Erario dello Stato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 maggio 1967, n. 357.

Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla signora Alda Bonnoli, vedova Nannizzi, è concessa, con effetto dal 1° gennaio 1966 e per tutto il periodo di vedovanza una pensione straordinaria di lire 500.000 annue.

Art. 2.

La pensione straordinaria di cui all'articolo precedente è cumulabile con qualsiasi altra pensione o assegno a carico dello Stato e non è riversibile.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1966 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 24 maggio 1967, n. **358.**

Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per il 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.406.250.000, controvalore di dollari 2.250.000, per la partecipazione dell'Italia per l'anno 1966 al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 29 maggio 1967, n. **359.**

Emissione di biglietti di banca da lire 50.000 e da lire 100.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare con proprio decreto la Banca d'Italia ad emettere biglietti nei tagli da lire 50.000 e da lire 100.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 29 maggio 1967, n. **360.**

Adeguamento dei limiti di valore previsti dal regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I limiti originari di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sono elevati a centoventi volte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1967, n. **361.**

Ripartizione di centotrentadue dei centocinquanta posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, con decorrenza dall'anno accademico 1966-67.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1966-67, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e, cioè, in numero di otto) per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e, cioè, in numero di quarantatre) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e, cioè, in numero di dieci), per l'assegna-

zione alle Facoltà e Scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e, cioè, in numero di ottantanove), per la ripartizione tra le Facoltà e Scuole per il normale incremento degli organici;

Vedute le motivate richieste delle Facoltà e Scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma e corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facoltà e Scuola interessata, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di dieci) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di otto) destinati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 si provvederà con successivi decreti;

Ravvisata la necessità di procedere, intanto, alla ripartizione dei posti di cui trattasi, in modo che le Facoltà e Scuole siano messe in grado di formulare, ove lo ritengano, la richiesta di apertura dei concorsi per i posti anzidetti, entro il termine del 15 aprile 1967 stabilito dall'art. 3 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Per l'anno accademico 1966-67, sono così ripartiti, fra le Facoltà e Scuole di cui appresso, centotrentadue posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI BARI	
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di magistero	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
Facoltà di ingegneria	1
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	
Facoltà di scienze politiche	1
Facoltà di economia e commercio:	
per il raddoppiamento della cattedra di Economia politica	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
per il raddoppiamento della cattedra di Letteratura latina	1
Facoltà di magistero:	
per il raddoppiamento della cattedra di Lingua e letteratura francese	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di Microbiologia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il raddoppiamento della cattedra di Botanica	1
Facoltà di ingegneria	1
Facoltà di agraria	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
UNIVERSITÀ DI CAGLIARI	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di farmacia	1
UNIVERSITÀ DI CAMERINO	
Facoltà di giurisprudenza	1
UNIVERSITÀ DI CATANIA	
Facoltà di giurisprudenza:	
per il raddoppiamento della cattedra di Diritto ecclesiastico	1
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di Geometria	1
Facoltà di agraria	1
UNIVERSITÀ DI FERRARA	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
UNIVERSITÀ DI FIRENZE	
Facoltà di giurisprudenza:	
per il raddoppiamento della cattedra di Diritto romano	1
per il raddoppiamento della cattedra di Diritto civile	1
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di magistero	2
Facoltà di architettura:	
per il raddoppiamento della cattedra di Disegno dal vero	1
Facoltà di agraria	1
UNIVERSITÀ DI GENOVA	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di Zoologia	1
Facoltà di ingegneria:	
per il raddoppiamento della cattedra di Fisica tecnica	1
Facoltà di architettura	1

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI MACERATA	
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di giurisprudenza	1
UNIVERSITÀ DI MESSINA	
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di magistero	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di Clinica pediatrica	1
UNIVERSITÀ DI MILANO	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
per il raddoppiamento della cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il raddoppiamento della cattedra di Analisi matematica	1
Facoltà di agraria	1
UNIVERSITÀ DI MODENA	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di economia e commercio:	
per il raddoppiamento della cattedra di Economia politica	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
per il raddoppiamento della cattedra di Storia dell'arte medioevale e moderna	1
Facoltà di medicina e chirurgia	2
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di Fisiologia generale	1
Facoltà di ingegneria	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
UNIVERSITÀ DI PADOVA	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di magistero	1
per il raddoppiamento della cattedra di Filosofia	1
Facoltà di ingegneria	1
per il raddoppiamento della cattedra di Scienza delle costruzioni	1
Facoltà di agraria	1
UNIVERSITÀ DI PALERMO	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di lettere e filosofia	1

	Numero dei posti
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di ingegneria	1
per il raddoppiamento della cattedra di Meccanica razionale	1
UNIVERSITÀ DI PARMA	
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di magistero	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il raddoppiamento della cattedra di Analisi matematica	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
UNIVERSITÀ DI PAVIA	
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di farmacia	1
UNIVERSITÀ DI PERUGIA	
Facoltà di scienze politiche	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di magistero	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
UNIVERSITÀ DI PISA	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
per il raddoppiamento della cattedra di Glottologia	1
per il raddoppiamento della cattedra di Filologia romanza	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
per il raddoppiamento della cattedra di Anatomia umana normale	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il raddoppiamento della cattedra di Zoologia	1
Facoltà di ingegneria:	
per il raddoppiamento della cattedra di Fisica tecnica	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di giurisprudenza:	
per il raddoppiamento della cattedra di Diritto internazionale	1
per il raddoppiamento della cattedra di Diritto commerciale	1
Facoltà di scienze politiche	1
Facoltà di economia e commercio	1
per il raddoppiamento della cattedra di Economia e politica agraria	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
per il raddoppiamento della cattedra di Storia della filosofia	1
Facoltà di magistero	1
per il raddoppiamento della cattedra di Lingua e letteratura latina	1
per il raddoppiamento della cattedra di Storia	1

	Numero dei posti
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
Facoltà di ingegneria	1
Facoltà di architettura	1
UNIVERSITÀ DI SASSARI	
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
UNIVERSITÀ DI SIENA	
Facoltà di medicina e chirurgia	1
UNIVERSITÀ DI TORINO	
Facoltà di giurisprudenza: per il raddoppiamento della cattedra di Diritto romano	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
per il raddoppiamento della cattedra di Letteratura latina	1
Facoltà di medicina e chirurgia: per il raddoppiamento della cattedra di Anatomia umana normale	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di Zoologia	1
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
UNIVERSITÀ DI TRIESTE	
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
POLITECNICO DI MILANO	
Facoltà di ingegneria	1
per il raddoppiamento della cattedra di Meccanica razionale	1
POLITECNICO DI TORINO	
Facoltà di ingegneria	1
per il raddoppiamento della cattedra di Fisica	1
Facoltà di architettura	1
ISTITUTO SUPERIORE ORIENTALE DI NAPOLI	1
ISTITUTO SUPERIORE NAVALE DI NAPOLI	
Facoltà di economia marittima	1
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA	
Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
ISTITUTO SUPERIORE DI ARCHITETTURA DI VENEZIA	1
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA E COMMERCIO E DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DI VENEZIA	
Facoltà di economia e commercio: per il raddoppiamento della cattedra di Matematica generale	1
Facoltà di lingue e letterature straniere	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 71. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. **362.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS. Sacramento, nel comune di Pietrasanta (Lucca).

N. 362. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pisa in data 2 febbraio 1966, integrato con dichiarazione del 7 settembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia del SS. Sacramento, in contrada Macelli del comune di Pietrasanta (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 77. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. **363.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine della Provvidenza nella Chiesa di S. Pio X, in Palermo.

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 25 marzo 1965, integrato con dichiarazione dell'8 novembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine della Provvidenza nella Chiesa di S. Pio X, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 76. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. **364.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. Regina del Sacratissimo Rosario, nel comune di Frascati (Roma).

N. 364. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Frascati in data 28 dicembre 1963, integrato con dichiarazione del 5 ottobre 1964, relativo alla erezione della Parrocchia della B.M.V. Regina del Sacratissimo Rosario, in contrada Cisternole del comune di Frascati (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 79. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. **365.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Nicolò, in San Nicolò di Comelico (Belluno).

N. 365. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre e Belluno in data 31 dicembre 1963, integrato con dichiarazione del 12 luglio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Nicolò, in San Nicolò di Comelico (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 78. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1967.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio di un francobollo celebrativo del centenario della fondazione della Società Geografica Italiana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 884, con il quale è stata autorizzata la emissione di francobolli celebrativi o commemorativi per l'anno 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo celebrativo del centenario della fondazione della Società Geografica Italiana, nel valore di L. 40.

Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40×30; formato stampa: mm. 37×27; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: venti milioni di esemplari; colori: blu lavagna e nero; ogni quartino si compone di cinquanta esemplari.

La vignetta poggia sul lato lungo del formato e illustra il tema per mezzo di una composizione formata da un globo terrestre contenente nella parte inferiore una bussola, di colore diverso dal resto e rappresentata nei suoi elementi essenziali (cerchio, punti cardinali, ago magnetico ecc.). Detto globo è contornato da un alone bianco, che lo distacca dal fondo raffigurante il cielo. In alto, rispettivamente a sinistra e a destra, spiccano in bianco le date « 1867 » e « 1967 ».

Alla base, sempre in bianco, sono situate le scrittura « POSTE ITALIANE » e l'indicazione del valore. La leggenda « CENTENARIO DELLA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA » circonda quasi per intero il globo, staccandosi dal chiaro dell'alone.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effettti postali a tutto il 31 dicembre 1968 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1967
Registro n. 21 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 244

(5903)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1967.

Modifiche agli itinerari delle strade statali n. 114, n. 193 e n. 194, nelle province di Siracusa e Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Considerato che la Regione siciliana ha costruito una variante della strada statale n. 114 « Orientale Sicula » dalla progressiva chilometrica 108+500 nei pressi di Primosole alla progressiva km. 158+000 in contrada Priolo, variante che è opportuno includere nell'itinerario della strada statale anzidetta;

Ritenuto che il tratto sotteso da tale variante può essere considerato diviso in due tronchi:

a) da Primosole a Lentini di km. 16,628;

b) da Lentini alla contrada Priolo di km. 32,872;

Ritenuto opportuno includere nel tracciato della strada statale n. 194 « Ragusana » il tronco *a*) compreso tra Primosole (progressiva km. 108+500) e Lentini (progressiva km. 125+128);

Ritenuto opportuno declassificare da statale a provinciale il residuo tronco *b*) da Lentini (progressiva km. 125+128) alla contrada Priolo (progressiva km. 158+000);

Ritenuto opportuno, altresì, declassificare dalla categoria delle statali a quella delle provinciali una parte della strada statale n. 193 « di Augusta » dall'inizio, presso Melilli, all'incrocio con la suddetta variante statizzanda, per una lunghezza di km. 7+900;

Sentiti, a norma degli articoli 3 e 12 della citata legge n. 126 il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono pronunziati rispettivamente il 29 ottobre 1965 ed il 19 aprile 1966, nonchè le Amministrazioni provinciali di Catania e Siracusa e la Regione siciliana che si sono pronunziati rispettivamente il 24 febbraio 1965, l'8 novembre 1966 ed il 7 febbraio 1967;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Art. 1.

La variante della strada statale n. 114 « Orientale Sicula » dalla progressiva km. 108+500 nei pressi di Primosole alla progressiva km. 158+000 in contrada Priolo è classificata statale. L'itinerario della detta strada statale n. 114 di conseguenza diviene: Messina - Fiumefreddo - Catania - Siracusa.

Art. 2.

Il tronco della strada statale n. 114 da Primosole a Lentini entra a far parte - come tratto iniziale - della strada statale n. 194 « Ragusana » il cui itinerario e la estesa vengono variati come segue: innesto con la strada statale n. 114 « Orientale Sicula » a Primosole - Lentini - Francofonte - Vizzini - Monterosso Almo - Giarratana - innesto strada statale n. 115 « Sud Occidentale Sicula » presso Ragusa, km. 87+968.

Art. 3.

Il tratto della strada statale n. 114, lungo km. 32+872, che da Lentini per Lelilli va alla contrada Priolo viene declassificato a provinciale.

Art. 4.

Il tratto iniziale della strada statale n. 193 « di Augusta », lungo km. 7+900, che unisce Melilli alla contrada Passo di Vè sulla strada di nuova costruzione di cui al precedente articolo 1, viene declassificato a provinciale e verrà assunto, unitamente al tratto di cui all'articolo precedente, dall'Amministrazione provinciale di Siracusa. L'itinerario e l'estesa della strada statale n. 193 « di Augusta » vengono di conseguenza variati come segue: innesto con la strada statale n. 114 « Orientale Sicula » in contrada Passo di Vè - Augusta, di km. 5+650.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1967
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 273

(5901)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1967.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini contributivi, per i lavoratori facchini soci di carovane che operano nella provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto della società ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nei confronti dei lavoratori facchini soci di carovane che prestano la propria opera per conto degli organismi medesimi e che operano nella provincia di Pavia, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate nelle seguenti misure:

3ª classe di contribuzione mensile, retribuzione imponibile L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(5980)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1967.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi operanti nella provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto della società ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili valide nei confronti dei lavoratori soci di società ed enti cooperativi anche di fatto operanti nella provincia di Firenze per conto delle società ed enti medesimi sono determinate nelle seguenti misure:

facchinaggio generico svolto nell'ambito della Provincia: 3ª classe di contribuzione, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

facchinaggio generico svolto nei mercati all'ingrosso e macelli pubblici, nell'ambito provinciale: 3ª classe di contribuzione, con retribuzione imponibile di lire 33.800 mensili;

autotrasportatori per conto terzi, autonoleggiatori, posteggiatori che svolgono attività nell'ambito provinciale: 3ª classe di contribuzione, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

cooperative portabagagli operanti nei Comuni della Provincia: 3ª classe di contribuzione, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

cooperative portabagagli operanti nel capoluogo della Provincia: 7ª classe di contribuzione, con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(5982)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1967.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative e carovane di facchini operanti nella provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto della società ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili valide nei confronti dei lavoratori soci di cooperative e carovane di facchini operanti nella provincia di Genova sono determinate nelle seguenti misure:

per i lavoratori soci della Cooperativa Portabagagli delle stazioni ferroviarie di Genova: 7ª classe di contribuzione mensile con retribuzione imponibile lire 79.900 mensili;

per i lavoratori soci di tutte le altre cooperative e carovane facchini operanti nella provincia di Genova: 3ª classe di contribuzione mensile con retribuzione imponibile L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(5981)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1967.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini contributivi, per i lavoratori autonomi ausiliari del traffico soci di società o di enti cooperativi che operano nella provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto della società ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nei confronti dei lavoratori autonomi ausiliari del traffico soci di società o di enti cooperativi anche di fatto che prestano la propria attività per conto delle società ed enti medesimi e che operano nella provincia di Latina, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate nelle seguenti misure:

3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(5983)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1967.

Autorizzazione alla Società « New Hampshire Insurance Company », con sede in Manchester, N.H. (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad esercitare le assicurazioni nel ramo « bestiame ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società « New Hampshire Insurance Company », con sede in Manchester, N. H. (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni in vari rami danni, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « bestiame »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « New Hampshire Insurance Company », con sede in Manchester, N. H. (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « bestiame ».

Roma, addì 26 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(5898)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1967.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni contro gli infortuni « L'Urbaine et la Seine », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad esercitare le assicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni contro gli infortuni « L'Urbaine et la Seine », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami: aeronautica, automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni contro gli infortuni « L'Urbaine et la Seine », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi.

Roma, addì 26 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(5896)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1967.

Sostituzione di membri del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 7 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 31 ottobre 1966;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione di alcuni membri del Comitato per l'amministrazione del Fondo di cui sopra è cenno, in seguito alla nomina del dott. Sergio Parboni a direttore generale, preposto a dirigere la Direzione generale del personale e degli affari generali, ed al decesso del direttore generale dottor Mario Cardinali;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sergio Parboni, direttore generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro effettivo ed il dottor Mario Pugliesi, ispettore generale nella medesima Direzione generale, è nominato membro supplente del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Art. 2.

Il dott. Armando Fracassi, reggente la Direzione generale per lo sviluppo degli scambi, è nominato membro effettivo del Comitato di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1967

Il Ministro: TOLLOY

(6046)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Biochimica generale » presso la Facoltà di agraria dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Milano è vacante la cattedra di « Biochimica generale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6208)

Vacanza della cattedra di « Diritto commerciale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di « Diritto commerciale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6209)

Vacanza della cattedra di « Anatomia umana normale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di « Anatomia umana normale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6210)

Vacanza della seconda cattedra di « Analisi matematica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli è vacante la seconda cattedra di « Analisi matematica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6252)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1967, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 65, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Elena Grande avverso la decisione adottata il 3 settembre 1962 dalla Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Caserta, in materia di graduatorie per il conferimento di incarichi di insegnamento.

(5827)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica di smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 Mod. 243 D.P. — Data: 3 febbraio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo — Intestazione: Sala Guido, nato a Palermo il 25 dicembre 1905 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 115 Mod. 241 D.P. — Data: 7 ottobre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Loiacono Angela, nata a Bari il 29 agosto 1907 — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 Mod. 241 D.P. — Data: 12 ottobre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bologna — Intestazione: Seghi Lino — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 Mod. 25-A D.P. — Data: 4 luglio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Div. 1ª Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Morandi Umberto nato ad Ancona il 7 luglio 1897 — Titoli del debito pubblico: misti 3 — Capitale L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6469 — Data: 29 dicembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Div. I Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Cappiello Vincenzo, nato a Roma il 13 agosto 1941 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 106.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 maggio 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(5204)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cutro (Catanzaro), espropriati in forza del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 864 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 211 del 14 settembre 1951 - supplemento ordinario 1), nei confronti della ditta BARRACCO Maria fu Luigi e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è riliquidata in L. 8.916.704 (lire ottomilioninovecentosedicimilasettecentoquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della citata legge n. 156.

Il recupero della maggior somma di L. 565.000, corrisposta in forza della precedente liquidazione di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 5893/3797, ha luogo in sede di conguaglio degli interessi da corrispondersi a saldo ed a scioglimento della riserva contenuta nel summenzionato decreto ministeriale n. 5893/3797.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

1) premessa ed art. 1: superficie Ha. 134.75.00;
2) art. 2 - III corpo: superficie Ha. 98.60.60;

Allegato:

3) I corpo - foglio n. 28, part. 13: subalterno —; reddito dominicale L. 5436,30;
4) I corpo - totale reddito dominicale: L. 5450,34;
5) III corpo - foglio n. 27, part. 7-*A*: superficie Ha. 18.62.10; reddito dominicale L. 8938,00;
6) III corpo - foglio n. 27, part. 6-*A*: reddito dominicale lire 13744,00;
7) III corpo - totali: superficie Ha. 98.60.60; reddito dominicale L. 22804,49;
8) Riepilogo generale - III corpo: superficie Ha. 98.60.60;
9) Riepilogo generale - in complesso: superficie Ha. 134.75.00.

Corrige

1) premessa ed art. 1: superficie Ha. 129.91.80;
2) art. 2 - III corpo: superficie Ha. 93.77.40;

Allegato:

3) I corpo - foglio n. 28, part. 13: subalterno *A*; reddito dominicale L. 5436,36;
4) I corpo - totale reddito dominicale: L. 5450,40;
5) III corpo - foglio n. 27, part. 7-*A*: superficie Ha. 13.78.90; reddito dominicale L. 6618,72;
6) III corpo - foglio n. 27, part. 6-*A*: reddito dominicale lire 13745,20;
7) III corpo - totali: superficie Ha. 93.77.40; reddito dominicale L. 20486,41;
8) Riepilogo generale - III corpo: superficie Ha. 93.77.40;
9) Riepilogo generale - in complesso: superficie Ha. 129.91.80.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5473)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Bardolino » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino: « Bardolino » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Bardolino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bardolino » è riservata al vino che corrisponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino « Bardolino » deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Corvina Veronese (Cruina o Corvina) .	50-65 %
Rondinella	10-30 %
Molinara (Rossana, Rossanella) . .	10-20 %
Negrara (Negrara trentina) . . .	fino al 10 %

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Rossignola (Rossetta), Barbera e Sangiovese per un massimo complessivo del 10 % del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del « Bardolino » comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri Benaco, Caprino, Rivoli, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio.

Tale zona è così delimitata:

partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della Società SIMA, nelle immediate vicinanze della Centrale elettrica, segue per breve tratto la strada provinciale Verona-Lago, percorre la strada detta del « Gabanel » toccando le località Casetta, Colombare sino all'incrocio della strada che scende dalla località Pigno. Segue il tracciato di detta strada sino a località Lughetto a quota 167, incontra ed attraversa il limite di confine territoriale Bussolengo-Sona e prosegue in direzione di Palazzolo toccando località S. Giustina, segue la strada denominata della Rotonda toccando località Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul canale del Consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino alla strada statale n. 11, risale a destra per breve tratto detta statale, imbocca la strada che porta a località Case Nuove, percorre la carrareccia della Rugola seguendo la unghia di collina del Monte Corno sino alla località Scuole comunali di Sona. Si inserisce nella strada comunale della Lova che segue sino ad intersecare il primo canale secondario del Consorzio Alto Veronese; percorre detto canale toccando località Rainera e proseguendo fino alla Stazione Ferrovie Statali di Sommacampagna. Dalla stazione segue la strada che porta al capoluogo di Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile che porta a Custoza, percorrendola sino alla località Staffalo, per deviare a sinistra lungo la strada che porta alla località Boscone sino al punto di intersecare il canale principale del Consorzio Alto Veronese. Seguendo il percorso del canale, passa nelle vicinanze delle località Pozza e Ca' del Magro sino a giungere a località Campanella. In prossimità di località Campanella abbandona il canale consorziale per seguire la carrareccia che porta alle località Colombara e Fenili. Da località Fenili dirotta a destra seguendo la strada che attraversa località Gardoni e successivamente si inserisce sulla strada Valeggio-Santa Lucia. Da tale inserimento percorre per breve tratto la strada verso Valeggio per imboccare la viabile detta dei Gazzi e del Fornello. Segue la strada, giunge alla località Fornello e proseguendo interseca la strada provinciale Valeggio-Castelnuovo. Segue detta strada sino al capoluogo di Valeggio da dove prosegue seguendo la viabile che porta verso Monzambano. Percorre, verso Monzambano, la su citata strada sino ad incontrare il primo passaggio a livello in prossimità di quota 64. Da questo imbocca la viabile che porta alla località Fornaletti e attraversando detta località prosegue sino ad intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino alla località Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimità di Peschiera sino a toccare la sponda orientale del Lago di Garda nel punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio.

Dall'estuario Mincio risale seguendo la sponda orientale del Lago di Garda toccando Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta S. Vigilio, sino ad arrivare al centro abitato di Torri del Benaco. Dirotta a destra imboccando la strada comunale panoramica che da detta località toccando le borgate di Costa ed Albisano sale sinuosamente con tornanti sino ad inserirsi sulla strada provinciale di San Zeno di Montagna. Da questo punto la delimitazione nord della zona del Bardolino segue la curva di livello quota 500, lungo le pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli.

Più specificatamente il percorso della linea di quota 500 è la seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a nord di Monte Pozzol, prosegue attraversando vaio Beione e in prossimità della località Roncola raggiunge la linea di confine di Caprino. Seguendo le pendici del Monte di Pesina passa a nord della località Pianezze, Le Banche e Ordenei, sino ad incontrare il vaio dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud delle località Pesagne, Ca' Zerman, Casette delle Pozze per giungere a nord della frazione Vimezzano sino ad incontrare il vaio delle Giare.

Attraversato il vaio delle Giare, percorre la strada che conduce alle località Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge in prossimità di Pozza Galletto sino a toccare la linea di confine del comune di Rivoli a sud del monte Cordepino. Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli sino alla località Canal.

Segue quindi la strada che da detta borgata porta alla località Dogana sulla riva destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della Soc. Sima a nord-ovest di Bussolengo.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Bardolino » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque essere atti a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Bardolino » non deve essere superiore ai q.li 130 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua, deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito della provincia di Verona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Bardolino » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 9,5.

E' ammessa la correzione con uve, mosti e vini provenienti anche da altre zone nella misura massima del 15 %.

Art. 6.

Il vino « Bardolino » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino chiaro tendente a volte al cerasuolo, che si trasforma in granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con leggero profumo delicato;

sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico, sottile, talvolta leggermente frizzante;

gradazione alcoolica complessiva minima gradi 10,5;

acidità totale: dal 5 al 7 per mille;

estratto secco netto: da 17 a 26 grammi per litro;

ceneri: da 1,5 a 2,5 per mille.

Art. 7.

L'uso della specificazione aggiuntiva « classico » per il vino « Bardolino » è concesso al prodotto della zona originaria più antica e comprendente in tutto od in parte i seguenti comuni: Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion.

Tale zona è così delimitata:

a nord dal confine comunale del comune di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in prossimità di monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il monte Carpene a quota 277 a nord di località Tavernole, sino a toccare località Baia; risale per breve tratto la strada comunale che da detta località porta alla strada provinciale incrociandola a quota 234.

Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di confine discende lungo la strada prima detta ed il terrapieno della ferrovia Affi-Caprino fino ai piedi del M. Moscal (q. 200). Continua poi a discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il torrente Tasso (o Ri), fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton) dove incontra il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito questo confine, sale a M. Pincio e sempre per linea di cresta incontra Ca' del Biso (q. 181) e, subito dopo il confine tra Pastrengo e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo confine ed in seguito quello tra Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di Lazise ha in comune con Pastrengo, Bussolengo e Castelnuovo fin sotto q. 121, presso Sarnighe.

Abbandonato qui il confine comunale, tocca Sarnighe, q. 113 e 118 correndo lungo una carrareccia, fino a casa alle Croci alle porte di Colà. Per altra carrareccia discende alla località Le Tende e prosegue a quota fino ad incontrare la strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda. Segue per breve tratto questa strada, poi la carrareccia che toccando q. 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al Lago subito sotto il Porto.

Art. 8.

Il vino « Bardolino » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 11,5, può portare la qualificazione « superiore » a condizione che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. L'invecchiamento deve avvenire nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata « Bardolino » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi « extra » « fine » « scelto » e simili.

Sulle bottiglie può figurare l'indicazione della annata di produzione veritiera e documentabile.

Art. 10.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella della entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2, purchè esse non superino il 10 % del totale delle viti esistenti nell'azienda e previsti per la produzione del « Bardolino ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 11.

Fino al compimento di sei annate agrarie successive a quella della entrata in vigore del presente disciplinare, la resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata, di cui al precedente art. 4, è elevata a q.li 140.

Art. 12.

Per il vino « Bardolino », che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà ovunque confezionato nei recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti sigillati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 per i non confezionatori e di 48 per gli esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale tutto quanto non confezionato come indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(5826)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale n. 20208/7010 del 15 dicembre 1966, riguardante la sclassificazione, per alienazione, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Corato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1967, ove è detto « particelle numeri 21-*s* e 185-*f* » leggasi « particelle numeri 21-*s* e 184-*f* ».

(6226)

Nel decreto ministeriale n. 20665/7181 del 21 dicembre 1966, riguardante la sclassificazione, per alienazione, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Corato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 16 marzo 1967, ove è detto « particelle numeri 182-*a v* e 182 » leggasi « particelle numeri 182-*a v* e 182 $^{1}/_{2}$ ».

(6227)

Nel decreto ministeriale n. 25146/8531 dell'8 febbraio 1967, riguardante la sclassificazione, per alienazione, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in Cugnoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'8 maggio 1967, ove è detto « nella planimetria tratturale con il n. 314-*b* » leggasi « nella planimetria tratturale con il n. 214-*b* ».

(6228)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Sicilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile vi sono alla data odierna duecentonovantuno vacanze, di cui la metà, pari a centoquarantacinque, può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegneri in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici di questa Amministrazione aventi sede nella Sicilia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professionale di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nella Sicilia.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso; detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla Commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Palermo e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francesce.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella ora, nonchè dal voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dello invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza. nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria, nonchè originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è in corso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi civili e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distrettto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari. Potrà inoltre essere concessa una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostrassero di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova e destinazione

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nella Sicilia. Ad essi sara corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo dal capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1967
Registro n. 8, *foglio n.* 3.

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opera d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 3 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

(5208)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno accademico 1966-67.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1400;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 25 febbraio 1966, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti in data 14 maggio 1966, registro n. 20 Difesa-Marina, foglio n. 214, concernente il « concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1966-1967 di centoventidue allievi ufficiali » da assegnare:

novanta al Corpo di Stato Maggiore;

trentadue ai Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali).

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 22 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti in data 22 novembre 1966, registro n. 58 Difesa-Marina, foglio n. 279, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centoventidue allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare per l'anno accademico 1966-67;

Ritenuta l'opportunità ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare di 1/5 il numero dei posti da conferire ai concorrenti di Stato Maggiore e dei Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali), elevandoli rispettivamente da novanta a cento e da trentadue a trentotto;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966 concernente la delega di firma agli On. Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di cui alle premesse:

STATO MAGGIORE

1. Giovannini Giberti Piero Antonio
2. Teodori Giulio
3. Lantermino Ernesto
4. Notarantonio Domenico
5. Pardolesi Riccardo
6. Miele Renato
7. Luppi Umberto
8. Botteri Guido
9. Bertini Mauro
10. Grittini Enrico
11. Iotti Giorgio
12. Molaschi Armando
13. Troisi Calogero
14. Culasso Aldo
15. Cola Gabriele
16. Pepe Salvatore
17. Montalbano Vincenzo
18. Curti Gianvigio
19. Di Blase Alessandro
20. Bonatta Claudio
21. Pegoraro Ivo
22. Pontiroli Gobbi Federico
23. Cinganelli Valerio
24. Cossu Roberto
25. Pletti Alberto
26. Giorgioni Giorgio
27. Paperini Roberto
28. Ferretti Giorgio
29. Gasperini Leandro
30. Pellicanò Demetrio
31. Fedele Riccardo
32. Franceschetti Guido
33. Manfredini Ugo
34. Poggi Franco
35. Coda Giuseppe Giovanni
36. Gentile Socrate
37. Canapa Carlo
38. Angeloni Giampaolo
39. Magliulo Mario
40. Mazzucco Ugo Remo
41. Lertora Giuseppe
42. Bolzan Mariotti Alessandro
43. Torelli Carlo Alberto
44. Zappata Luciano
45. Sassi Flavio
46. Cosenza Giuseppe
47. Foresi Marcello
48. Marin Antonio
49. Sandrucci Federico
50. Sassaroli Enrico
51. Maniscalco Angelo
52. Bizzari Gino
53. Bortolato Giovanni
54. Zerbinati Domenico
55. Menarini Guido
56. Muliere Ernesto
57. Iardella Vittorio
58. Papini Francesco
59. Farnè Dario
60. Mongibello Giuseppe
61. Pensalfine Antonio
62. Gasparini Dante
63. Evangelista Francesco
64. Tomanelli Alberto
65. Campestrini Giampaolo
66. Adragna Giuseppe
67. Bartolini Gian Paolo
68. Giordano Francesco
69. Treppetricchi Paolo
70. Bobbiesi Pietro Marino
71. Petralia Pietro
72. Vinay Giovanni Pietro
73. Galdo Lucio
74. De Masi Domenico
75. Villani Giovanni
76. Marzolo Pier Francesco
77. Corbari Francesco Benedetto
78. Stefanini Alberto
79. Paladin Giorgio
80. Fabiani Flavio
81. Romano Antonio
82. Galli Alfredo
83. Furlan Paolo Alberto
84. Martina Umberto
85. Mattiussi Lucio
86. Tomassini Sergio
87. Savi Ettore
88. Giretti Francesco
89. Forino Marco
90. Specchia Luciano
91. Bertoni Daniele
92. Ornani Massimo
93. Vacca Sergio
94. Alfonzetti Cosimo
95. Grassini Paolo
96. Calderone Tindaro
97. Noce Beniamino
98. Randieri Salvatore
99. Pullieri Raffaele
100. Bertelli Enzo
101. Olimbo Giovanni
102. Fè d'Ostiani Ludovico
103. Lecis Enrico
104. De Belli Paolo
105. Cotroneo Antonino
106. Peluso Ignazio
107. Maggioli Riccardo
108. Manni Luciano
109. Andreosè Aldo
110. Di Donna Antonio
111. Venturini Marco
112. Rogato Lorenzo
113. Cantagalli Gianfranco
114. Quaglietta Antonio
115. Olivieri Luciano
116. Niciforo Armando Ignazio
117. De Spinosa Carlo
118. Ciarlo Mario
119. Guidarelli Piergiorgio
120. Pirisino Giovanni
121. Pelusio Nicola
122. Paganini Pier Ugo
123. Malandrino Sebastiano
124. Palattella Paolo
125. Ferreri Cesare
126. Bricchi Vittorio
127. D'Amario Antonio
128. Piercecchi Giuseppe
129. Rossi Antonio

CORPI TECNICI

(Genio navale e Armi navali)

1. Stanglini Ruggero
2. De Giorgio Francesco
3. Tamberi Sergio
4. Susani Luciano
5. Pallante Maurizio
6. Mancini Paolo
7. Cremonini Gian Francesco
8. D'Amico Antonio
9. Orsini Renzo
10. Cristiani Carlo
11. Agamennone Franco
12. Diracca Remo
13. Ilacqua Giuseppe
14. Valdettaro Carlo
15. Tartaglini Paolo
16. Marani Alberto
17. Pattacini Fausto
18. Tani Renato
19. Sabbatini Massimo
20. Maresca Giuseppe
21. Esposito Francesco
22. Spampinato Vito
23. Bassi Riccardo
24. Vaccara Carmelo Antonio
25. Drago Pierpaolo
26. Tancioni Alessandro
27. Martelli Anteo
28. Milardi Mauro
29. Crosa di Vergagni Antonio
30. Santini Sergio
31. Villoresi Renato
32. Spoldi Sergio
33. Cerruti Roberto
34. Pradi Pier Paolo
35. Solinas Vittorio

36. Candrilli Francesco
37. Boretto Giuseppe Luigi
38. Monti Walter
39. Ringressi Roberto
40. Donelli Paolo
41. Pasqui Paolo
42. Lombardo Giambattista
43. Flores Ferdinando
44. Zona Massimo
45. Faiella Domenico Enzo
46. Ferretti Giovanni Battista
47. Federici Roberto
48. Medici Giancarlo
49. Memmi Giovanni
50. Turris Luigi
51. La Nasa Antonino
52. Gamba Marco
53. Nesti Silvio
54. Podestà Emanuele
55. Paladini Giancarlo
56. Cerretti Piero
57. Brandolini d'Adda Carlo
58. Nesti Maurizio
59. Corbo Ermanno
60. Granatiero Matteo
61. Brunner Giovanni Battista
62. Cola Gianni
63. Del Corno Gian Giuseppe
64. Viccaro Pietro Antonio
65. Di Gion Gianni
66. Vecchione Marzio
67. Tramontano Guido
68. Perrone Giampiero
69. Giusto Aniello
70. Esposito Nicola
71. Buongiorno Erasmo
72. Calisto Adriano
73. Imbrioscia Francesco Paolo
74. Grugni Ettore
75. Benevento Giovan Tommaso
76. Scoditti Pier Massimo
77. Campanile Ferdinando
78. Tonlazzerini Roberto
79. Aldrovandi Aldo
80. Mazzullo Sebastiano
81. Profeta Massimo
82. Alaimo Mario
83. Vincenti Renato
84. De Capola Francesco
85. Lanzafame Salvatore

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 ed in rapporto al numero dei posti messi a concorso, aumentati come indicato nelle premesse;

Tenuto conto che i seguenti concorrenti classificati nelle graduatorie del Corpo di Stato Maggiore e dei Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali) al posto a fianco di ognuno indicato: Stato maggiore: Adragna Giuseppe (66°), Bertoni Daniele (91°), Cosenza Giuseppe (46°), Curti Gianvigio (18°), Gallì Alfredo (82°), Tomanelli Alberto (64°), Treppetricchi Paolo (69°), Corpi tecnici: Pradi Pier Paolo (34°), hanno rinunciato, consenzienti i loro genitori esercenti la patria potestà, all'ammissione alla 1ª classe del Corso normale dell'Accademia navale.

Art. 3.

Tenuto altresì presente che i concorrenti del Collegio navale « Francesco Morosini », Turris Luigi e Brandolini d'Adda Carlo, classificati nell'ordine di merito rispettivamente, in base ai risultati degli esami, al 50° e 57° posto dei Corpi tecnici, sono stati inclusi tra i vincitori del concorso, rispettivamente al 37° e 38° posto dei Corpi tecnici ed ammessi alla 1ª classe in virtù della legge 18 febbraio 1964, n. 48, riguardante l'ammissione all'Accademia navale dei provenienti dal Collegio navale predetto;

Sono dichiarati vincitori i seguenti concorrenti, venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di graduatoria:

STATO MAGGIORE

1. Giovannini Giberti Piero Antonio
2. Teodori Giulio
3. Lantermino Ernesto
4. Notarantonio Domenico
5. Pardolesi Riccardo
6. Miele Renato
7. Luppi Umberto
8. Botteri Guido
9. Bertini Mauro
10. Grittini Enrico
11. Iotti Giorgio
12. Molaschi Armando
13. Troisi Calogero
14. Culasso Aldo
15. Cola Gabriele
16. Pepe Salvatore
17. Montalbano Vincenzo
18. Di Blase Alessandro
19. Bonatta Claudio
20. Pegoraro Ivo
21. Pontiroli Gobbi Federico
22. Cinganelli Valerio
23. Cossu Roberto
24. Pietti Alberto
25. Giorgioni Giorgio
26. Paperini Roberto
27. Ferretti Giorgio
28. Gasperini Leandro
29. Pellicanò Demetrio
30. Fedele Riccardo
31. Franceschetti Guido
32. Manfredini Ugo
33. Poggi Franco
34. Coda Giuseppe Giovanni
35. Gentile Socrate
36. Canapa Carlo
37. Angeloni Giampaolo
38. Magliulo Mario
39. Mazzucco Ugo Remo
40. Lertora Giuseppe
41. Bolzan Mariotti Alessandro
42. Torelli Carlo Alberto
43. Zappata Luciano
44. Sassi Flavio
45. Foresi Marcello
46. Marin Antonio
47. Sandrucci Federico
48. Sassaroli Enrico
49. Maniscalco Angelo
50. Bizzarri Gino
51. Bortolato Giovanni
52. Zerbinati Domenico
53. Menarini Guido
54. Muliere Ernesto
55. Iardella Vittorio
56. Papini Francesco
57. Farnè Dario
58. Mongibello Giuseppe
59. Pensalfine Antonio
60. Gasparini Dante
61. Evangelista Francesco
62. Campestrini Giampaolo
63. Bartolini Gian Paolo
64. Giordano Francesco
65. Bobbiesi Pietro Marino
66. Petralia Pietro
67. Vinay Giovanni Pietro
68. Galdo Lucio
69. De Masi Domenico
70. Villani Giovanni
71. Marzolo Pier Francesco
72. Corbari Francesco Benedetto
73. Stefanini Alberto
74. Paladin Giorgio
75. Fabiani Flavio
76. Romani Antonio
77. Furlan Paolo Alberto
78. Martina Umberto
79. Mattiussi Lucio
80. Tomassini Sergio
81. Savi Ettore
82. Giretti Francesco
83. Forino Marco
84. Specchia Luciano
85. Ornani Massimo
86. Vacca Sergio
87. Alfonzetti Cosimo
88. Grassini Paolo
89. Calderone Tindaro
90. Noce Beniamino
91. Randieri Salvatore
92. Pullieri Raffaele
93. Bertelli Enzo
94. Olimbo Giovanni
95. Fè d'Ostiani Ludovico
96. Lecis Enrico
97. De Belli Paolo
98. Cotroneo Antonino
99. Peluso Ignazio
100. Maggioii Riccardo

CORPI TECNICI
(Genio navale e Armi navali)

1. Stanglini Ruggero
2. De Giorgio Francesco
3. Tamberi Sergio
4. Susani Luciano
5. Pallante Maurizio
6. Mancini Paolo
7. Cremonini Gian Francesco
8. D'Amico Antonio
9. Orsini Renzo
10. Cristiani Carlo
11. Agamennone Franco
12. Diracca Remo
13. Ilacqua Giuseppe
14. Valdettaro Carlo
15. Tartaglini Paolo
16. Marani Alberto
17. Pattacini Fausto
18. Tani Renato
19. Sabbatini Massimo
20. Maresca Giuseppe
21. Esposito Francesco
22. Spampinato Vito
23. Bassi Riccardo
24. Vaccara Carmelo Antonio
25. Drago Pierpaolo
26. Tancioni Alessandro
27. Martelli Anteo
28. Milardi Mauro
29. Crosa di Vergagni Antonio
30. Santini Sergio
31. Villoresi Renato
32. Spoldi Sergio
33. Cerruti Roberto
34. Solinas Vittorio
35. Candrilli Francesco
36. Boretto Giuseppe Luigi
37. Turris Luigi
38. Brandolini d'Adda Carlo

I predetti vincitori del concorso sono nominati allievi dell'Accademia navale nell'ordine sopraindicato ed ammessi nei rispettivi Corpi alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno accademico 1966-67, con decorrenza dal 5 novembre 1966.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: Cossiga

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1967
Registro n. 40 Difesa-Marina, foglio n. 274

(4787)

Concorso pubblico per esami, ad un posto di maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Esercito

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599. Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121. Organici, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1965, n. 300/3, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1966, registro n. 33,

foglio n. 234 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 6 agosto 1966), con il quale è stato indetto un concorso per esami, riservato ai musicanti effettivi in servizio nelle forze armate o nei Corpi di polizia, per la nomina ad un posto di maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Esercito;

Atteso che l'anzidetto concorso è andato deserto e che, pertanto, si rende necessario reclutare il vice-direttore della banda dell'Esercito mediante pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per la nomina ad un posto di maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Esercito.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) abbiano conseguito, in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato per una delle prime categorie elencate nella tabella annessa al presente decreto;

b) alla data del 31 dicembre 1967 abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 35°. Detto limite è elevato ad anni 40 se trattasi di militare in servizio nelle Forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica si prescinde dal limite massimo di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nelle Forze armate debbono, altresì, possedere statura e perimetro toracico non inferiore, rispettivamente, a metri 1,65 e 0,85 ed essere riconosciuti idonei a incondizionato servizio militare.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito - 3ª Divisione (stato e avanzamento sottufficiali).

Le domande vanno presentate, o fatte pervenire, unitamente al diploma che attesti il possesso del titolo di studio artistico di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.:

a) direttamente al Ministero, da parte dei candidati non in servizio militare. Questi devono, inoltre, unire alla domanda, quale documento attestante la regolarità della loro posizione ai fini degli obblighi militari, la copia del foglio matricolare rilasciata dal distretto militare o dalla capitaneria di porto competenti;

b) al Comando del corpo o ente di appartenenza, da parte dei candidati che prestano servizio militare nelle Forze armate o nei Corpi di polizia.

Art. 3.

I Comandi dei corpi o enti, che ricevono le domande dei candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, provvederanno:

a) ad apporre sulle domande stesse l'indicazione della data di ricezione;

b) ad inoltrarle al Ministero della difesa entro quindici giorni dalla data di ricezione, corredate di:

1) diploma o certificato di studio artistico;

2) documento matricolare;

3) rapporto informativo circa il rendimento in servizio e comportamento disciplinare;

4) attestazione che specifichi il complesso musicale presso il quale il candidato disimpegna le mansioni di musicante (limitatamente ai musicanti effettivi).

Art. 4.

Gli esami di concorso consisteranno in cinque prove da svolgersi nel seguente ordine:

1) prova pratica di esecuzione con strumento per posti di prima categoria;

2) armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato;

3) strumentazione per banda di una marcia — o parte di essa — scritta per pianoforte, scelta dalla Commissione giudicatrice e con organico strumentale da essa stabilito;

4) nozioni relative agli strumenti che compongono la banda dell'Esercito e all'impiego degli strumenti stessi;

5) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla Commissione giudicatrice.

Gli aspiranti ammessi al concorso riceveranno comunicazione, in tempo utile, della data e della sede di effettuazione degli esami.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto, sarà composta da:

un colonnello in servizio parmanente dell'Esercito, presidente;

un insegnante di conservatorio statale;

l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito o, nei casi di impedimento, un ufficiale maestro direttore di altra banda militare;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione Esercito, avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, segretario senza diritto a voto .

Art. 6.

La Commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente esaminato un punto da uno a venti per ognuna delle prove di cui all'art. 4. La graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

A parità di punteggio verrà data la precedenza ai candidati che già appartengono alla banda dell'Esercito e, tra questi, ai più elevati in grado.

Per conseguire l'idoneità i concorrenti devono raggiungere un punto complessivo non inferiore a 70, semprechè i punti parziali non siano inferiori a 12.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione — per coloro che non siano già in servizio militare nelle forze armate — dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'arruolamento volontario nell'Esercito.

Art. 7.

Ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, per i concorrenti non in servizio militare nelle forze armate utilmente collocati nella graduatoria, sarà provveduto all'accertamento, presso un ospedale militare, della idoneità fisica di cui al secondo comma — lettera *b*) — dell'art. 1.

I concorrenti non in servizio militare nelle forze armate o nei Corpi di polizia riceveranno, inoltre, apposita comunicazione in seguito alla quale dovranno far pervenire al Ministero i seguenti documenti in bollo, a pena di esclusione dal novero degli idonei, entro il perentorio termine di giorni quaranta decorrenti dalla data di ricezione della predetto comunicazione:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale generale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1967
Registro n. 60 *Difesa, foglio n.* 195

Allegato al decreto ministeriale 26 aprile 1967, n. 9/3.

Concorso ad un posto di maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Esercito

ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA DELL'ESERCITO

1ª *categoria A* (12 unità):

1° flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
1° oboe
1° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib)
1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale)
1° clarinetto basso in Sib
1° saxofono soprano in Sib
1° corno (Fa-Sib)
1ª tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa)
1° flicorno sopranino in Mib
1° flicorno soprano in Sib
1° flicorno tenore in Sib
1° flicorno basso in Sib

1ª *categoria B* (13 unità):
1° clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab)
1° clarinetto soprano in Sib n. 2
2° clarinetto soprano in Sib n. 1
1° clarinetto contralto in Mib
1° saxofono contralto in Mib
1° saxofono tenore in Sib
1ª tromba in Fa
1ª tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore)
1° trombone tenore
2° flicorno sopranino in Mib
1° flicorno contralto in Mib
1° flicorno contrabasso in Sib
timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione)

2ª *categoria A* (18 unità):
ottavino (con l'obbligo del flauto)
2° oboe
2° clarinetto piccolo in Mib
1° clarinetto soprano in Sib n. 3
1° clarinetto soprano in Sib n. 4
1° clarinetto soprano in Sib n. 5
1° clarinetto soprano in Sib n. 6
2° saxofono contralto in Mib
1° saxofono baritono in Mib
3° corno (Fa-Sib)
2ª tromba in Sib
trombone basso in Fa
1° flicorno soprano in Sib raddoppio
2° flicorno soprano in Sib
2° flicorno tenore in Sib
flicorno basso grave in Fa
1° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)
gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)

2ª *categoria B* (20 unità):
2° flauto (con obbligo dell'ottavino)
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
2° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib)
1° clarinetto soprano in Sib n. 7
1° clarinetto soprano in Sib n. 8
2° clarinetto soprano in Sib n. 2
2° clarinetto soprano in Sib n. 3
2° clarinetto soprano in Sib n. 4
2° clarinetto contralto in Mib
2° clarinetto basso in Sib
1° saxofono basso in Sib
1° contrabasso ad ancia
2° corno (Fa-Sib)
4° corno (Fa-Sib)
2ª tromba in Fa
2° trombone tenore
2° flicorno contralto in Mib
2° flicorno basso in Sib
2° flicorno contrabasso in Sib
1° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)

3ª *categoria A* (15 unità):
1° clarinetto soprano in Sib n. 9
1° clarinetto soprano in Sib n. 10
2° clarinetto soprano in Sib n. 5
2° clarinetto soprano in Sib n. 6
2° clarinetto soprano in Sib n. 7
2° clarinetto soprano in Sib n. 8
1° clarinetto contralto in Mib raddoppio
clarinetto contrabasso in Mib
clarinetto contrabasso in Sib
2° saxofono soprano in Sib
3° saxofono contralto in Mib
2° saxofono tenore in Sib
2ª tromba in Sib basso
trombone contrabasso
flicorno basso grave in Mib

3ª *categoria B* (24 unità):
3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
3° oboe (con l'obbligo del corno inglese)
1° clarinetto soprano in Sib n. 11
1° clarinetto soprano in Sib n. 12
2° clarinetto soprano in Sib n. 9
2° clarinetto soprano in Sib n. 10
2° clarinetto soprano in Sib. n. 11
2° clarinetto soprano in Sib n. 12
2° clarinetto contralto in Mib raddoppio
3° clarinetto basso in Sib
2° saxofono baritono in Mib
2° saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabasso)
2° contrabasso ad ancia (oppure clarinetto contrabasso)
5° corno (Fa-Sib)
3ª tromba in Sib
3ª tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Sib)
3° trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso)
2° flicorno soprano in Sib raddoppio
3° flicorno contralto in Mib
3° flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore)
3° flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore)
2° flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° flicorno contrabasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabasso)
2° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)
2° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

(5914) *Il Ministro*: TREMELLONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto n. 17300.15.E, in data 24 febbraio 1967, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 57 del giorno 4 marzo 1967;

Considerata l'opportunità di integrare le disposizioni del bando medesimo e, in conseguenza, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme sulla assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici;

Decreta:

1. — I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. — Oltre che per le categorie indicate nel bando di concorso citato in premessa, il limite di età per l'ammissione al concorso stesso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, anche nei confronti degli aspiranti che si trovino nelle condizoni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

3. — Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui al n. 2 devono produrre apposita documentazione rilasciata dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ai sensi della citata legge 1966, n. 851.

4. — Sono fatti salvi i diritti di coloro che, alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione dei documenti, avevano già presentata domanda di partecipazione al predetto concorso e che hanno facoltà di integrare la domanda stessa con altri titoli di merito.

5. — Le prove scritte obbligatorie, già fissate per i giorni 19, 20 e 21 luglio 1967, avranno invece luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 25, 26 e 27 settembre 1967 con inizio alle ore 8.

Roma, addì 8 giugno 1967

p. Il Ministro: GASPARI

(6264)

MINISTERO DEL TESORO

Iscrizione di allievi alla Scuola dell'arte della medaglia « Giuseppe Romagnoli » e conferimento di premi per l'anno scolastico 1967-68.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Scuola dell'arte della medaglia;
Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi italiani e stranieri al 1° corso della Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1967-1968.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una Scuola d'arte, oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche, se cittadini italiani, al conferimento di un premio di L. 150.000 che, su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, verrà attribuito all'aspirante che avrà conseguito il punteggio più elevato, che non dovrà, comunque, essere inferiore agli 8/10 in ciascuno dei saggi di cui si compone la prova.

Inoltre, un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporranno, all'inizio dell'anno scolastico 1967-68, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione. Detto premio verrà attribuito all'allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuna prova.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana, infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento, che è facoltativo, sarà messo a concorso un premio di L. 300.000 che, sempre su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione, all'inizio dell'anno scolastico 1967-68, conseguendo il punteggio di almeno 8/10 in ciascuna prova.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici ed è subordinata alla frequenza alle lezioni.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della Scuola, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Divisione X) entro il 30 settembre 1967.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio;
d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della dittadinanza;
2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

La prova di idoneità cui dovranno sottoporsi, ai sensi del precedente art. 1, gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una Scuola d'arte, nonchè coloro i quali, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami, intendono concorrere al conferimento del premio, avrà luogo in Roma, presso la Scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4) e consisterà in:

1) un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;
2) un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato della prova di idoneità e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla Scuola suddetta, se cittadini italiani, debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti appresso elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;
2) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;
3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I cittadini stranieri dovranno invece far pervenire, entro lo stesso termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, una dichiarazione dell'Ambasciata del Paese di origine, dalla quale risulti la data di nascita, la buona condotta e la cittadinanza.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi, ritenuti meritevoli dal Consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola, senza conseguire l'idoneità.

Roma, addì 27 maggio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(6115)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a sedici posti di ispettore in prova, fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1966, n. 8604, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1966, registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 345, con il quale è stato elevato il quantitativo dei posti del personale direttivo riservato a funzionari laureati in medicina e chirurgia;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1967, n. 4662, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1967, registro n. 51 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 57, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a sedici posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della relativa professione;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Marzano prof. Temistocle, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:

Valdoni prof. Pietro, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Roma;

Gigante prof. Domenico, direttore dell'Istituto di reumatologia dell'Università di Roma;

Morelli prof. Antonio, direttore dell'Istituto di clinica del lavoro dell'Università di Firenze;

Monti prof. Mario, direttore centrale;

Giovinazzo dott. Vincenzo, ispettore capo;

Pafi dott. Ermanno, ispettore capo.

Segretario:

Baroncelli dott. Luciano, ispettore principale.

Roma, addì 31 maggio 1967

Il direttore generale: FIENGA

(6170)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami e per titoli a sedici posti di ispettore in prova, fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

Le prove scritte del pubblico concorso a sedici posti di ispettore in prova, fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione, avranno luogo a Roma, alle ore 8 dei giorni 30 giugno e 1 e 2 luglio 1967, presso la Sala conferenze della stazione Termini, in via Giolitti, 34.

(6171)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1878 del 12 marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1964, nei comuni di Locorotondo, Minervino e Terlizzi;

Visti i verbali trasmessi a quest'Ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto numero 8461 in data 6 dicembre 1966 ed in particolare la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Bonaduce Francesco . . . punti 136,339 su 240
2. Giacovazzo Angelo . . » 134,996 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Bari, addì 15 maggio 1967

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna n. 4001, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a tre posti di ufficiale sanitario nella Provincia al 30 novembre 1964 di cui al bando n. 1878 del 12 marzo 1966;

Viste le domande presentate dai candidati nelle quali vengono indicate in ordine le sedi di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del posto di ufficiale sanitario del Comune a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Bonaduce Francesco: Terlizzi;
2) Giacovazzo Angelo: Locorotondo.

I sunnominati sanitari dovranno assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica della chiamata in servizio che avrà luogo entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Bari, addì 15 maggio 1967

Il medico provinciale: MARCECA

(5746)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1297 del 15 marzo 1966, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1965;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto consesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

1. Palazzi Emilio . . . . punti 65,101
2. Tassinari Emilio . . . . » 64,909
3. Rubino Pier Luigi . . . . . . » 63,563
4. Venosa Francesco Giuseppe . . . . » 63,238
5. Bado Luigi . . . . » 63,129
6. Cappa Leonardo . . . . » 62,990
7. Pizzorni Gian Vittorio . . . . . » 61,489
8. Balestrasse Flavio . . . . . . » 59,825
9. Rossi Romeo . . . . » 59,771
10. Caruso Giuseppe . . . . » 59,325
11. Schiavetta Guido Carlo . . . . . » 59,208
12. Colombo Ulrico . . . . » 58,835
13. Roglia Luciano . . . . » 58,784
14. Bellone Sergio . . . . » 58,598
15. Resta Marco . . . . » 58,128
16. Grappiolo Celso . . . . » 58,105
17. Pongiglione Carlo Gustavo . . . . » 57,579
18. Bazzini Ernestina . . . . . . » 54,951
19. Nobile-Migliore Nunzio . . . . . » 53,647
20. Costante Domenico . . . . . . » 50,686

Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, dei Comuni interessati e dell'Ufficio del medico provinciale di Savona.

Savona, addì 26 maggio 1967

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto dei comuni di Bardineto, Carcare, e dei Consorzi di Spotorno-Bergeggi-Vezzi Portio e Zuccarello-Cisano sul Neva-Erli-Castelvecchio di Rocca Barbena, vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 1297 del 15 marzo 1966;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Considerata la regolarità delle operazioni del concorso in questione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I candidati sotto indicati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco segnate:

1) Palazzi Emilio: condotta di Carcare;
2) Tassinari Emilio: Consorzio Spotorno-Bergeggi-Vezzi Portio;
3) Rubino Pier Luigi: Consorzio Zuccarello-Cisano sul Neva-Erli Castelvecchio di Rocca Barbena;
4) Bado Luigi: Bardineto.

Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, dei Comuni interessati e dell'Ufficio del medico provinciale di Savona.

Savona, addì 26 maggio 1967

Il medico provinciale: LOMBARDI

(5830)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 932 del 28 marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Rivergaro vacante alla data del 30 novembre 1965;

Visto il decreto n. 3343 del 19 ottobre 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che pertanto si debba procedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per il posto di veterinario condotto indicato in oggetto:

1. Colombi Contardo	punti 76,136
2. Ramoni Giacomo	» 73,342
3. Segalini Enrico	» 71,830
4. Villa Ermanno	» 70,212
5. Cozzarolo Paolo	» 51,025
6. Sacchi Giuseppe	» 49,800
7. Zuffada Agostino	» 49,000
8. Vitali Gianfranco	» 49,000
9. Viassone Giovanni	» 48,500
10. Mutti Amerigo	» 48,300
11. Bergiotti Emilio	» 46,300
12. Belloni Francesco	» 45,500
13. Olmo Giovanni	» 45,335
14. Perosino Giuseppe	» 45,000
15. Alasonatti Mario	» 43,300
16. Padovani Pier Leandro	» 43,000
17. Basso Giuseppe	» 42,300
18. Ballestri Bruno	» 42,300

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Piacenza e del Comune interessato.

Piacenza, addì 24 maggio 1967

Il veterinario provinciale: BIANCHINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2535 del 24 maggio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Rivergaro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del vincitore del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Contardo Colombi è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Rivergaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e di quello del comune di Rivergaro.

Piacenza, addì 24 maggio 1967

Il veterinario provinciale: BIANCHINI

(5748)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.